



Roma, 15 giugno 2026

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 49

Oggetto – Esenzione IMU – Associazioni Sportive Dilettantistiche

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 21-2026 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 21 – 2026

Oggetto – Esenzione IMU – Associazioni Sportive Dilettantistiche

Sono state segnalate alcune incertezze in merito alla corretta interpretazione delle norme che disciplinano l'esenzione dall'IMU per gli immobili delle Associazioni Sportive Dilettantistiche.

In particolare, è stato chiesto se l'iscrizione al RNASD sia sufficiente per l'esenzione oppure, come sostengono gli Uffici finanziari di alcuni Comuni, sia necessaria anche la comparazione con i prezzi di mercato.

Come è noto l'art. 1, comma 759, lett. g), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha stabilito l'esenzione dall'IMU per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Sono esenti dall'imposta:

.....*omissis*.....

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lett. i), del comma 1 dell'art. 7 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, *(la lett. i) dispone che sono esenti dall'imposta gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR – tra i quali sono considerate le associazioni sportive dilettantistiche - destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività.....omissis.....ricreative e sportive)*, e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste dalla medesima lett. i). Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 91-bis del d. l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, a sua volta modificato dall'art. 9 del d. l. 10 ottobre 2012, n. 174 *(l'art. 91-bis dispone che per gli immobili ad uso promiscuo l'esenzione si applica in proporzione alla sola frazione in cui si svolge l'attività non commerciale purchè identificabile)*.

Con l'art. 6-bis del D. L. 17 giugno 2025, n. 84, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2025, n. 108, (decreto fiscale) sono state stabilite disposizioni in materia di esenzione dall'IMU propria per lo svolgimento di attività sportive.

Il comma 1 dell'art. 6-bis dispone che, ai fini dell'esenzione dall'IMU propria di cui all'art. 1, comma 759, lett. g), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, *sopra riportata*, per l'applicazione delle disposizioni riferite allo svolgimento delle attività sportive di cui all'art. 1, comma 1, lett. m), del Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1° novembre 2012, n. 200 *(G. U. n. 274 del 23 novembre 2012)*, i Comuni individuano, sentite le rappresentanze sportive locali, i corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale per verificare il rispetto delle condizioni di cui all'art. 5, comma 6, del medesimo Regolamento.

I corrispettivi medi di cui al primo periodo del presente comma sono individuati annualmente e sono pubblicati da ciascun Comune sul proprio sito internet istituzionale.

Per ambito territoriale si intende quello comunale.

Il comma 2 dell'art. 6-bis stabilisce che nelle more dell'attuazione delle disposizioni del comma 1, ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 1, comma 759, lett. g) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche di cui all'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, **rileva la soia iscrizione nel RNASD** di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 36/2021, a valere dall'anno di iscrizione nel predetto registro.

In ogni caso non si dà luogo al rimborso delle somme già versate.

Il citato Regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze – Decreto del 1° novembre 2012, n. 200, stabilisce all'art. 1, comma 1, lett. m) – sopra richiamato – che per attività sportive si intendono le attività rientranti nelle discipline riconosciute dal CONI svolte dalle Associazioni Sportive non aventi scopo di lucro, affiliate alle FSN e agli EPS, riconosciuti ai sensi dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Con il successivo art. 4 del medesimo Regolamento, viene precisato che lo svolgimento di attività sportive si ritiene effettuato con modalità non commerciali se le medesime attività sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e comunque non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

Dall'esame delle disposizioni sopra riportate si evince che per fruire dell'esenzione dall'IMU necessita il requisito soggettivo dell'iscrizione nel RNASD, il requisito oggettivo per il quale l'immobile deve essere utilizzato esclusivamente per scopi istituzionali sportivi e il requisito della non commercializzazione per il quale l'attività deve essere svolta gratuitamente o con corrispettivo simbolico non superiore al 50% dei prezzi medi praticati nello stesso territorio per analoghe attività a scopo di lucro.

In attesa che i Comuni pubblichino le tabelle dei prezzi medi, **l'esenzione è riconosciuta sulla base della sola iscrizione al RNASD.**

Pertanto, qualora i Comuni non abbiano individuato annualmente e pubblicato sul proprio sito istituzionale i corrispettivi medi a libero mercato, così come previsto dall'art. 6-bis del D. L. n. 84 del 17 giugno 2025, si ritiene sufficiente, ai fini dell'esenzione, la sola iscrizione al RNASD.

Nel caso, invece, in cui i Comuni abbiano ottemperato all'obbligo della annuale individuazione dei prezzi medi ed alla relativa loro pubblicazione sul sito internet istituzionale, non è sufficiente, ai fini dell'esenzione, la sola iscrizione al Registro.

Si ricorda, infine, che nel caso in cui non sussista il diritto all'esenzione, il pagamento della prima rata di acconto dell'IMU 2026 va effettuato entro il 16 giugno 2026 e il saldo va corrisposto entro il 16 dicembre 2026.

In caso di ritardato pagamento, si può fruire dell'istituto del **ravvedimento operoso** che prevede che se il pagamento ha luogo entro i 14 successivi alla scadenza, si applica la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo fino al quattordicesimo, oltre gli interessi di legge nella misura dell'1,60" in ragione d'anno.